

BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI REALIZZATORI DI LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SOCIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE INTERCULTURALE ED AGGREGATIVE RIVOLTE ALLA FASCIA DI ETA' 5/18 ANNI NELLE ZONE DI SAN FRUTTUOSO, MARASSI QUEZZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI GENOVA PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, AUSILI FINANZIARI, COMUNQUE DENOMINATI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI"

MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO

ART. 1 OGGETTO

Il presente bando ha per oggetto la selezione del soggetto realizzatore di Laboratori Educativi Territoriali (L.E.T.) per il Municipio III Bassa val Bisagno II bando è emesso ai sensi dell'art.20 del "Regolamento del Comune di Genova per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 9.11.2010.

ART. 2 OBIETTIVI E TIPOLOGIA DEI LET

Il Municipio attraverso la selezione realizza il compito istituzionale di accompagnare e favorire i processi di rete per valorizzare e rendere fruibili le risorse territoriali e promuoverne le relazioni reciproche.

Con riferimento alle linee guida, adottate dal Municipio III Bassa Val Bisagno, gli obiettivi del progetto devono mirare a :

- promuovere una progettazione territoriale che sviluppi azioni ed interventi ludici, sportivi, educativi e culturali in collaborazione con le Scuole dell'autonomia, inserendo le azioni nei Piani dell'Offerta Formativa utilizzando maggiormente gli spazi scolastici in raccordo con i tempi ed i contenuti emergenti dal POF;
- valorizzare l'offerta di strutture esistenti sul territorio municipale per ottimizzare l'utilizzo di sedi appropriate allo svolgimento delle attività (scuole ,biblioteche, parchi, palestre);
- garantire un'offerta sui territori di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso, il più possibile omogenea, sia per le attività rivolte alle diverse fasce di età (dai 5 ai 18 anni), sia per quanto riguarda il calendario invernale/estivo;

- valorizzare l'offerta esistente delle attività extracurriculare, rivolte alla fascia di età 5 – 11 anni, per consentire il sostegno alle famiglie, con entrambi i genitori che lavorano e che faciliti la socializzazione e la crescita "nel gruppo" del minore;
- potenziare l'offerta sui territori di Marassi, Quezzi e San Fruttuoso, soprattutto nella fascia oraria post-scolastica, per attività sia a supporto del tempo libero che di aggregazione, rivolta alla fascia dei minori adolescenti.
- Favorire la coesione e l'integrazione sociale, che preveda anche l'organizzazione e lo svolgimento (con particolare attenzione ai minori stranieri e disabili) di attività ricreative e culturali, rivolte alla fascia dei minori adolescenti;
- favorire la mobilità dei fruitori dalle sedi scolastiche per partecipazione a percorsi formativi/culturali;
- garantire un sistema tariffario calmierato che consenta al maggior numero di bambine/i – ragazze/i di poter fruire dei laboratori offerti e che non dovranno essere variate per la durata biennale del Bando;

ART. 3 MODALITA' DI ESECUZIONE E RAPPORTO NUMERICO OPERATORI/FRUITORI

Il progetto deve indicare:

- ✓ le attività invernali/estive diversificate per i fruitori di età secondo le seguenti face 5/11 anni, 12/14 anni 15/18;
- ✓ le sedi, con preferenza scolastiche, con particolare attenzione a coinvolgere tutte le zone del Territorio (San Fruttuoso, Marassi e Quezzi), con attività rivolte a ciascuna fascia di età;
- ✓ per la fascia di età preadolescenziale e adolescenziale, luoghi di riferimento, nelle zone di San Fruttuoso, Marassi e Quezzi, che assicurino la socializzazione, l'aggregazione e la prevenzione dall'isolamento nonché l'integrazione di fruitori stranieri e portatori di handicap;
- ✓ alla valorizzazione delle strutture esistenti sul territorio municipale per lo svolgimento delle attività ludiche, sportive, educative e culturali in collaborazione con le Scuole dell'Autonomia.

ART. 4 CONTRIBUTI A FAVORE DEL SOGGETTO REALIZZATORE

Il Comune di Genova partecipa parzialmente ai costi sostenuti per la realizzazione dei laboratori attraverso un contributo complessivo pari a € 18.098,36 (oneri fiscali compresi se dovuti)

ART. 5 FINANZIAMENTO, DURATA E ARTICOLAZIONE PROGETTUALE

I LET hanno durata biennale con data di avvio presunta delle attività per il primo anno dal 1 novembre 2015 al 30 settembre 2016.

Per la prima annualità il progetto sarà finanziato con fondi disponibili in base alla L.285/97.

La realizzazione dei LET per il secondo anno è subordinata alla concessione dei finanziamenti riferiti ad ulteriori fondi disponibili in base alla L. 285/95 o, comunque, ad adeguato stanziamento approvato sul bilancio dell'Amministrazione.

Ogni partecipante dovrà presentare unitamente all'istanza di partecipazione, redatta secondo il facsimile ALL. 1 al presente bando, un progetto biennale predisposto a moduli annuali corrispondenti alle diverse tipologie di offerte e contenente l'indicazione del piano dei costi per ogni modulo secondo lo SCHEMA DI PROGETTO ALL 2.

La progettazione a moduli è richiesta al fine di consentire, successivamente, il finanziamento dell'intero progetto o di parti dello stesso in relazione alle quote che saranno eventualmente assegnate.

Alla scadenza del biennio (in caso di finanziamento anche per il secondo anno di progetto) l'Amministrazione si riserva di chiedere la prosecuzione dei LET per un ulteriore anno, fatta salva la disponibilità di finanziamenti come sopra definiti, previa verifica e riorientamento del progetto per sopravvenute esigenze e condizioni.

In ogni caso, la prosecuzione è subordinata anche ad una valutazione positiva delle attività realizzate.

ART. 6 CONVENZIONE CON L'AMMINISTRAZIONE

I rapporti tra il Municipio e il soggetto realizzatore sono regolati da una convenzione, di durata annuale, in cui sono stabilite le modalità di versamento del contributo. In caso di prosecuzione dell'attività progettuale, qualora ricorrano le condizioni di cui

all'art 4,dovrà essere stipulata una nuova convenzione annuale, nell'ambito della quale le parti devono regolamentare le eventuali modifiche nelle modalità di realizzazione dei LET.

ART. 7 PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Sono ammessi a partecipare alla selezione soggetti del Terzo Settore ,anche aggregati progettualmente e gestionalmente , rappresentati da un "capofila". Possono assumere il ruolo di capofila di rete:

- Organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro Regionale da almeno sei mesi
- Organizzazioni del Privato Sociale, senza fini di lucro:
- O ŇI IIS
- Associazioni di promozione sociale (DLgs .n°460/97)
- Cooperative e loro consorzi iscritti nell'albo regionale
- Parrocchie, altre Organizzazioni religiose con oratori parrocchiali
- Fondazioni

- Scuole dell'autonomia, facenti parte di una rete, per proposte ad integrazione del P.O.F.

Tutti i soggetti della Rete devono sottoscrivere l'istanza di partecipazione, redatta secondo il fac simile ALL. 1, da cui risulti la volontà di operare congiuntamente per la realizzazione del progetto presentato, secondo l'apporto specifico di ciascun partecipante, e l'individuazione di un capofila, con funzioni di referente nei confronti del Municipio.

La rete può comprendere:

- Ambiti Territoriali Sociali
- Biblioteche
- Centri civici
- Scuole dell'autonomia
- Centro Servizi Minori e Famiglie
- Gruppi di fruitori
- Comitati ed aggregazioni di cittadini
- Gruppi di famiglie
- Servizi della ASL 3 genovese
- Università degli Studi
- Centri di Educazione al Lavoro
- Civiche Scuole Vespertine

I Soggetti che, prevedendo l'utilizzo di sedi scolastiche per lo svolgimento delle attività non siano in grado di produrre la documentazione relativa, possono presentare, ai fini della partecipazione alla selezione, una dichiarazione sostitutiva relativa alla disponibilità degli Istituti interessati. Successivamente dovranno produrre tale documentazione in tempo utile per l'avvio delle attività del progetto.

ART. 8 FRUITORI DEI L.E.T.

I LET sono rivolti ai fruitori in fascia di età dai 5 fino al compimento dei 18 anni All'interno di tale fascia le attività devono essere declinate in maniera coerente per i fruitori.

ART. 9 VALUTAZIONE DEL PROGETTO

La valutazione dei progetti avverrà da parte di una Commissione che sarà costituita con apposito provvedimento alla scadenza del termine per la partecipazione alla selezione.

Il progetto dovrà essere redatto secondo lo schema ALL 2 e sarà valutato secondo i criteri sotto elencati.

CRITERI DI SFONDO

1 - Criteri rispetto alla qualità dell'intervento da realizzare

La dimensione territoriale (saranno attribuiti da 0 a 10 punti)

- rispondenza ai bisogni, con particolare attenzione alla disabilità
- radicamento sul territorio

La Rete (saranno attribuiti da 0 a 15 punti)

- lavoro di rete: capacità di inclusione di nuove risorse nel costruire la rete;
- garanzie e stabilità della rete;
- modello organizzativo e gestionale (es. rispetto alla flessibilità, etc): capacità di riorientamento della progettazione in presenza di mutate condizioni;
- curricula dei Soggetti proponenti;

La prevenzione (saranno attribuiti da 0 a 5 punti)

- attenzione ai ragazzi/e che frequentano le attività nell'ottica dell'inclusione sociale, attraverso azioni specifiche evidenziate e dettagliate nel progetto;

La partecipazione (saranno attribuiti da 0 a 10 punti)

- copartecipazione alla progettazione e coinvolgimento dei fruitori nella realizzazione delle attività: capacità di elaborare progetti coinvolgendo le risorse del Municipio e i potenziali fruitori;
- 2 Criteri rispetto all'intervento educativo (saranno attribuiti da 0 a 15 punti)
- qualità complessiva dell'intervento educativo
- presenza educativa professionale
- forme di competenza specifica degli operatori
- sostegno individuale, con particolare attenzione alla disabilità
- 3 <u>Criteri rispetto al target dei fruitori</u> (saranno attribuiti da 0 a 5 punti)
- flessibilità rispetto all'età per rispondere alle esigenze di partecipazione e aggregazione

CRITERI SPECIFICI

- 1 Criteri relativi alla qualità dell'intervento da realizzare:
- 2 Criteri rispetto ai contenuti educativi
- 3 Criteri rispetto al target dei fruitori
- 4 Criteri rispetto agli spazi

Il punteggio massimo sarà 100.

Il punteggio minimo, il cui raggiungimento è indispensabile per la valutazione positiva del progetto nonché per l'attribuzione del marchio ISO*L.E.T.* (di cui al successivo art. 10), è di 40 punti sui 60 (max) dei criteri di sfondo.

Sarà vincitore del bando il progetto, tra quelli valutati positivamente, che avrà ottenuto il punteggio più alto.

A parità di punteggio il criterio di priorità per la scelta sarà:

La Commissione può chiedere chiarimenti e integrazioni necessari alla valutazione del progetto e proporre modifiche al rapporto numerico operatori/fruitori indicato al fine di garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività

La Commissione può escludere specifiche attività – nell'ambito del progetto complessivo offerto – qualora non ritenga, motivatamente, che siano garantite le predette condizioni di sicurezza.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di un solo progetto, ove questo consegua una valutazione positiva.

ART. 10 PERSONALE

Gli operatori impiegati nel progetto devono possedere titoli abilitanti in relazione ad attività di tipo specialistico. Gli operatori con funzioni educative devono essere in possesso di diploma di scuola secondaria di 2° grado e avere svolto almeno due anni di esperienza nel settore specifico delle attività di natura ludico- culturale – educativa con minori.

ART. 11 MARCHIO ISOL.E.T.

A ciascun progetto valutato positivamente (che avrà ottenuto 40 punti su 60 rispetto ai criteri di sfondo) verrà attribuito il marchio ISO*L.E.T.* che equivale ad una "garanzia" per gli utenti sulla qualità delle attività.

Il marchio ISOL.E.T. potrà essere revocato dalla Civica Amministrazione in caso di eventuali inadempienze a carico dei gestori come meglio descritto al successivo art.15.

Il marchio consente l'inserimento nelle iniziative a carico dell'Amministrazione per la pubblicizzazione dell'avvio delle attività.

ART. 12 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO

I partecipanti dovranno far pervenire una busta chiusa intestata al capofila, contenente:

- l'istanza di partecipazione alla selezione (ALL 1)
- una ulteriore busta chiusa contenente il progetto, redatto utilizzando lo schema allegato (ALL 2) in triplice copia
- al Comune di Genova Municipio III Bassa Val Bisagno Piazza Manzoni1, **16142 Genova** entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 15.10.2015.

Sulla busta deve essere chiaramente indicato "Istanza di partecipazione al BANDO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI REALIZZATORI DI LABORATORI EDUCATIVI TERRITORIALI PER LA RELIZZAZIONE DI ATTIVITA' SOCIALIZZAZIONE, INTEGRAZIONE INTERCULTURALE ED AGGREGATIVE RIVOLTA ALLA FASCIA DI ETA' 5/18 ANNI NELLE ZONE DI SAN FRUTTUOSO, MARASSI, QUEZZI AI SENSI DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI GENOVA PER LA DISCIPLINA DEI CRITERI E DELLE MODALITA PER LA CONCESSIONE SOVVENZIONI. CONTRIBUTI. AUSILI FINANZIARI. COMUNQUE DENOMINATI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI" MUNICIPIO III BASSA VAL BISAGNO."

OBBLIGHI DEL SOGGETTO REALIZZATORE

Il Soggetto realizzatore si obbliga all'osservanza di tutte le leggi, regolamenti, decreti ed in genere tutte le prescrizioni che, sotto qualsiasi forma, vengono emanate dalle Pubbliche Autorità, indipendentemente dalle norme prescritte dal presente bando. Eventuali sanzioni previste dalle vigenti leggi e regolamenti saranno a carico del contravventore, manlevando da ogni responsabilità la Civica Amministrazione..

Il Soggetto realizzatore deve manlevare il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità giuridico-economica, igienico-sanitaria, organizzativo-gestionale e civile che potesse insorgere tanto a carico proprio, quanto a carico di terzi.

Il Soggetto realizzatore deve garantire:

- la realizzazione delle attività previste dal progetto approvato, anche in caso di assenza temporanea degli operatori, provvedendo alle sostituzioni con operatori ugualmente qualificati
- il rispetto, per i propri operatori, degli standard di trattamento salariale, secondo i contratti collettivi di lavoro della categoria, normativo, previdenziale e assicurativo del settore e il rispetto della normativa vigente in tema di volontariato, a seconda della tipologia del personale impiegato
- idonea copertura assicurativa per responsabilità civile derivante da danni che nell'espletamento dell'attività potrebbero derivare al personale, ai volontari, ai fruitori, a terzi e alle cose in ogni modo coinvolte
- il rispetto della normativa in materia di sicurezza per quanto attiene alla propria sfera giuridica;
- il rispetto della normativa sulla privacy prevista dal D.Lgs. 196/2003, tenendo conto del ruolo di titolare del trattamento dei dati rivestito e degli adempimenti connessi a tale ruolo
- La comunicazione dei dati relativi ai fruitori ed allo svolgimento delle attività oggetto del progetto approvato.

Gli obblighi di cui al presente articolo sono specificati nell'ambito della convenzione che sarà sottoscritta all'esito della procedura selettiva.

ART. 14 MONITORAGGIO E VERIFICHE

Il Municipio, in collaborazione con la Direzione Scuola e Politiche Giovanili provvederanno al monitoraggio quali-quantitativo e a tutte le verifiche necessarie, mediante l'individuazione d'indicatori in relazione a quanto contenuto nel progetto approvato, al raggiungimento degli obiettivi individuati e agli aspetti organizzativi e gestionali

ART. 15 MODALITA' DI PAGAMENTO

A seguito della stipula della convenzione, il Municipio si impegna a versare un anticipo sull'importo dovuto a titolo di contributo, secondo le modalità stabilite nella convenzione.

Il saldo dell'importo avverrà a conclusione delle attività relative al primo anno di attività, a fronte di presentazione di rendicontazione debitamente documentata.

I pagamenti saranno subordinati all'accredito dei fondi relativi al finanziamento della L.285/97, nei tempi previsti, da parte dello Stato e pertanto il Soggetto realizzatore si impegna a non richiedere interessi per il ritardato pagamento.

INADEMPIENZE E DECADENZA

La Civica Amministrazione, in caso di eventuali contestazioni verificate con il Soggetto Responsabile dell'attività ed il Capofila per inadempienze gravi, si riserva la potestà di sospendere e/o revocare il marchio ISOL.E.T, previa comunicazione scritta inviata ai Soggetti sopraindicati, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Sono considerate gravi inadempienze quelle che riguardano:

- 1) irregolarità nel trattamento contrattuale degli operatori per quanto riguarda gli aspetti contributivi, retributivi ed assicurativi;
- 2) utilizzo irregolare di operatori volontari o minorenni;
- 3) mancato rispetto del rapporto numerico operatore- utenti garantito nel progetto approvato;
- 4) il mancato possesso dei titoli e/o qualifiche professionali dichiarati per tutti gli operatori impiegati nelle attività;
- 5) violazioni della normativa in materia di sicurezza e salute degli operatori,
- 6) altri comportamenti ritenuti non conformi al progetto pedagogico educativo; Nelle ipotesi descritte il Municipio può sospendere l'erogazione del contributo e invitare il soggetto interessato, tramite comunicazione al capofila, a regolarizzare le situazioni contestate.

Qualora il soggetto interessato non si conformi entro il termine stabilito potrà essere dichiarata, tramite provvedimento motivato, la decadenza dal contributo.

ART. 17 RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando trova applicazione il Regolamento del Comune di Genova per la disciplina dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, comunque denominati e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.90 del 9.11.2010.